

Dott. Giuseppe GERACI

Commercialista e Revisore dei Conti

Via Walt Disney (Pal. Pelca), snc - 87065 Corigliano Calabro (CS)

C. Fisc.: GRCGPP70L10D005X - P. IVA: 02264440781

Tel.: 0983/885244 Fax: 0983/030802

e-mail: info@studiogeraci.biz Pec: dottgiuseppegeraci@pec.it

Corigliano Rossano (CS), addì 16.11.2020

Alla

REGIONE CALABRIA

DIPARTIMENTO N° 8

AGRICOLTURA E RISORSE AGROLIMENTARI

Struttura di Controllo sugli Atti

e Provvedimenti dei Consorzi di Bonifica

PEC:

dipartimento.agricoltura@pec.regione.calabria.it

Bonifiche.controlli@pec.regione.calabria.it

e, p.c.,

Consorzio di Bonifica Integrale

dei Bacini del Tirreno Cosentino

PEC: consorziolao@gigapec.it

Oggetto: Osservazioni e specificazioni del Revisore Unico – Dr. Giuseppe GERACI -alla nota prot. 368343 SIAR del 11.11.2020 inerente a **rilievi della Struttura di Controllo sugli Atti e Provvedimenti dei Consorzi di Bonifica** (ai sensi di quanto previsto e disposto dall'art. 38 della L.R. n. 11/200) sulla Delibera del Consiglio dei Delegati n. 10 del 24/09/2020 del Consorzio di Bonifica Integrale dei bacini del Tirreno Cosentino, avente ad oggetto: *"BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – APPROVAZIONE"* trasmessa a mezzo pec il 28/09/2020 ed acquisita agli atti del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari al prot. SIAR n. 308714 del 28/09/2020.

Risulta, preliminarmente, opportuno segnalare che, sebbene nella relazione risultino esposte delle riserve, il giudizio dello scrivente Revisore Unico sul *BILANCIO DI PREVISIONE 2020*, approvato dal Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino con Delibera del Consiglio dei Delegati n.10 del 24/09/2020, è **POSITIVO**.

Il parere POSITIVO con riserva impone all'ente di osservare scrupolosamente quanto dettagliatamente esposto nella sezione **"Raccomandazioni, osservazioni e rilievi"** della relazione allegata al verbale n. 04 del 14 settembre 2020; aspetti per quali lo scrivente Revisore ha attivato idonee procedure di monitoraggio e controllo.

Considerato, inoltre, che quasi tutti i rilievi della Struttura di Controllo sugli Atti e Provvedimenti dei Consorzi di Bonifica (d'ora in poi SC) si basano sulle risultanze della relazione del Revisore sul bilancio di previsione 2020 dell'Ente, risulta necessario, oltre che doveroso, da parte di quest'ultimo, un intervento di carattere tecnico/professionale al fine di consentire alla stessa SC di avere un quadro più completo della situazione dell'Ente stesso e, qualora ricorrano i presupposti, di riformulare il proprio giudizio sul bilancio di previsione 2020.

Nella tabella che segue vengono riportati nella colonna di sinistra i rilievi della SC ed in quella di destra le osservazioni e le specificazioni del Revisore Unico.

Dott. Giuseppe GERACI

Commercialista e Revisore dei Conti
Via Walt Disney (Pal. Pelca), snc - 87065 Corigliano Calabro (CS)
C. Fisc.: GRCGPP70L10D005X - P. IVA: 02264440781
Tel.: 0983/885244 Fax: 0983/030802
e-mail: info@studiogeraci.biz Pec: dottgiuseppegeraci@pec.it

Rilievo 1

Rilievo della struttura di controllo	Osservazioni e specificazioni del Revisore Unico
<p>Riscontrato il mancato rispetto degli equilibri di bilancio. L'organo rileva che <<dal dettaglio delle previsioni di entrate e di spesa distinte per titoli, per come evidenziate nel "Quadro generale riassuntivo" della relazione di accompagnamento al bilancio, si evidenzia che il totale delle spese risulta essere superiore al totale delle entrate per via dell'inserimento del disavanzo di amministrazione per euro 6.566.669,21. Il documento contabile non tiene conto dell'applicazione del disavanzo di amministrazione (che, per come riportato nella relazione, costituisce un importo complessivo di euro 6.566.669,21). Nel titolo secondo delle uscite (al cap. U020301) è stata prevista esclusivamente la voce pari ad € 218.888,97, che corrisponderebbe alla quota parte per la copertura del disavanzo di amministrazione accertato nel conto consuntivo 2019>>.</p>	<p>Giova preliminarmente evidenziare che nella relazione a firma congiunta del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria e del Legale rappresentante dell'Ente è chiaramente specificato che <<si vuole mettere in evidenza che nel quadro riassuntivo generale delle previsioni di competenza 2020 viene appostato come posta a se stante il disavanzo di amministrazione maturato al 31.12.2019 pari ad euro 6.566.669,21. La copertura del disavanzo dichiarato nel conto consuntivo 2019 per gli anni pregressi viene soddisfatta in anni 30 con quote costanti di euro 218.888,91 da imputare nella parte uscite del bilancio di previsione 2020, da finanziare con minori costi gestionali e maggiori introiti a qualsiasi titolo>>.</p> <p>Chiaro è, pertanto, che l'esposizione del disavanzo nel documento contabile ha mero carattere espositivo (utile a soddisfare il postulato della corretta rappresentazione sostanziale) e non "confluisce", in termini di sommatoria, nel totale della sezione "uscite"; in tale sezione vi confluisce, correttamente, la sola quota imputata all'esercizio pari, appunto, ad € 218.888,97.</p> <p>Per il motivo testè esposto e per quanto attestato a pagina 5 della Relazione sottoscritta dallo scrivente Revisore, non v'è, pertanto, alcun mancato rispetto degli equilibri di bilancio.</p>

Rilievo 2

Rilievo della struttura di controllo	Osservazioni e specificazioni del Revisore Unico
<p>L'inserimento della quota di € 218.888,97, non risulta corretto in quanto il regolamento per la gestione della contabilità finanziaria approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente prevede, all'art. 11, che l'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato nel rendiconto annuale, deve essere ripianato con mezzi ordinari del bilancio dell'esercizio successivo a quello del suddetto rendiconto. Non trova, infatti, applicazione il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che tra l'altro prevede ulteriori regole stringenti da rispettare (si pensi alla costituzione del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, all'applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata con la conseguente gestione del Fondo Pluriennale Vincolato nonché alla previsione dei dovuti accantonamenti quali ad esempio il Fondo per i Contenziosi). Risulta errato, pertanto, il ricorso al ripianamento in 30 anni previsto dalla normativa nazionale previsto esclusivamente per il ripiano del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario</p>	<p>Per come correttamente esposto nella nota trasmessa dalla SC il regolamento di Contabilità dell'Ente non prevede tale modalità di ripianamento del disavanzo.</p> <p>Lo scrivente Revisore ha adeguatamente evidenziato la criticità nella relazione e ne ha richiesto una urgente revisione.</p> <p>Gli organi apicali dell'Ente hanno assicurato un tempestivo adempimento alla prescrizione; è in fase avanzata di elaborazione il nuovo regolamento di contabilità basato sul modello predisposto da ANBI e URBI.</p> <p>A parere dello scrivente Revisore, considerato che per altri Consorzi di bonifica della Regione Calabria il Regolamento di contabilità, <u>regolarmente approvato dagli organi regionali competenti</u>, contempla tale modalità di ripiano, non può essere preclusa all'Ente oggetto della presente la possibilità di poterne usufruire (soprattutto) per quanto di seguito si espone.</p> <p>Infatti, giova ribadire che l'entità del disavanzo al 31.12.2019 (esattamente per il 91,72%) trova la sua genesi nei periodi in cui l'Ente è stato commissariato dalla Regione Calabria ed è frutto di scelte gestionali ed amministrative che, stante ai risultati, si sono rilevate non appropriate.</p>

Dott. Giuseppe GERACI

Commercialista e Revisore dei Conti

Via Walt Disney (Pal. Pelca), snc - 87065 Corigliano Calabro (CS)

C. Fisc.: GRGGPP70L10D005X - P. IVA: 02264440781

Tel.: 0983/885244 Fax: 0983/030802

e-mail: info@studiogeraci.biz Pec: dottgiuseppegeraci@pec.it

<p>effettuato nell'anno 2014 per il passaggio alla contabilità armonizzata per gli Enti che adottano il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Né tanto meno è possibile ricorrere ad una legge regionale che preveda la possibilità di un ripianamento Anche il revisore del Consorzio nella sua relazione, riferisce di tale problematica e dichiara "si rende, pertanto, urgente, una revisione del documento". Il documento in oggetto non è conforme all'articolo 39 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11.</p>	<p>Inoltre, a parere dello scrivente Revisore, la Regione Calabria, prima di porre termine alla ultima gestione commissariale, avrebbe dovuto "risolvere" la questione del ripianamento del disavanzo stesso che, al 31.12.2018, si ribadisce, era pari ad euro 6.023.032,16; la situazione si aggrava se si considera che, sulla base di tale criticità, gli Organi di revisione in carica pro-tempore hanno sempre formulato pareri negativi sui bilanci approvati nei periodi di commissariamento.</p> <p>L'attuale amministrazione ordinaria dell'Ente ha, pertanto, ereditato una situazione disastrosa dal punto di vista finanziario ed organizzativo.</p> <p>V'è da considerare, inoltre, che quasi tutte le misure di carattere finanziario e gestionale espone nel "piano industriale", redatto dall'ultimo Commissario Straordinario ed approvato dalla Regione Calabria (non v'è approvazione specifica ma, il solo fatto di aver autorizzato la prosecuzione della gestione ordinaria, implica necessariamente una approvazione del documento stesso), sono di difficile attuazione, almeno nel breve periodo.</p> <p>La soluzione prospettata (del ripianamento in 30 anni) è l'unica via percorribile allo stato attuale; se tale impostazione non è condivisibile dalla SC si proceda, senza indugio, ad un nuovo commissariamento.</p>
---	---

Rilievo 3

Rilievo della struttura di controllo	Osservazioni e specificazioni del Revisore Unico
<p>La sovrastima delle voci di entrata come ad esempio la sopravvalutazione delle previsioni di entrata per la voce "Contributi di bonifica" dal momento che lo scostamento, per la voce di entrata EO 101 è di rilevante entità. Tale problematica è espressa nel verbale del revisore dei conti che dichiara "permangono, pertanto, riserve sulla entità della previsione di entrata per le quali lo scrivente revisore, non potendo dimostrare oggettivamente la sovrastima delle previsioni stesse, prende atto di quanto esposto nei dati in esame". Nelle conclusioni dichiara una "verosimile sopravvalutazione delle previsioni di entrata". Si rileva, pertanto, il mancato rispetto del principio <u>generale della veridicità</u> espresso nell'art. 39 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11.</p>	<p>La problematica della "sovrastima" delle previsioni di entrata per la voce E0101, posta a base del rilievo della SC, va chiarita meglio al fine di fornire una interpretazione autentica da parte dello scrivente.</p> <p>Va preliminarmente evidenziato che chi scrive non avrebbe mai rilasciato un parere positivo se avesse avuto <u>certezza</u> sulla sovrastima delle entrate!</p> <p>L'avverbio "verosimile" utilizzato dallo scrivente, in conformità al suo significato letterale, è sinonimo di "apparente"; ciò implica che la sovrastima è solo apparente (frutto di giudizio soggettivo) e non oggettivamente dimostrabile.</p> <p>Ne consegue, pertanto, che se il rilievo della SC di controllo si basa su quanto esposto dallo scrivente Revisore, è da considerarsi infondato.</p> <p>In caso di oggettiva verifica della sovrastima della voce di entrata il parere dello scrivente sarebbe stato, senza alcun dubbio, negativo!</p>

Dott. Giuseppe GERACI

Commercialista e Revisore dei Conti
Via Walt Disney (Pal. Pelca), snc - 87065 Corigliano Calabro (CS)
C. Fisc.: GRGGPP70L10D005X - P. IVA: 02264440781
Tel.: 0983/885244 Fax: 0983/030802
e-mail: info@studiogeraci.biz Pec: dottgiuseppegeraci@pec.it

Rilievo 4

Rilievo della struttura di controllo	Osservazioni e specificazioni del Revisore Unico
La tempistica di approvazione del bilancio di previsione 2020; secondo il revisore l'approvazione, infatti, è avvenuta con notevole ritardo rispetto ai termini previsti ed in atti non viene rilevata alcuna motivazione che ha generato tale ritardo.	Anche se negli atti di bilancio non v'è alcuna giustificazione in merito al ritardo nell'approvazione (il documento è stato licenziato dalla Deputazione Amministrativa in data 30.06.2020), v'è da considerare che nel periodo è intercorso un impedimento oggettivo legato alla emergenza epidemiologica da COVID-19. V'è da considerare, inoltre, che per gli EE.LL., a seguito di provvedimenti normativi, sono state concesse diverse proroghe che hanno spostato i termini di approvazione del bilancio di previsione 2020 ben oltre il 24.09.2020. Per tale motivo lo scrivente revisore, pur avendo rilevato la criticità, non ha potuto tenerne conto nella formulazione del parere finale in virtù dell'impedimento evidenziato.

Rilievo 5

Rilievo della struttura di controllo	Osservazioni e specificazioni del Revisore Unico
Non risulta conclusa l'analisi del debito pregresso nei confronti dei Consorzi di Bonifica da parte della Regione Calabria per la realizzazione di attività di forestazione vantato dai Consorzi di Bonifica ai sensi della deliberazione n. 335 del 27 luglio 2019. L'assenza della verifica del "credito effettivo" dei Consorzi di Bonifica nei confronti della Regione Calabria impedisce l'effettuazione del controllo previsto dalla normativa regionale considerato che non si ha certezza della correttezza dei residui attivi vantati nei confronti della Regione Calabria riportati nei documenti contabili, che contribuiscono alla determinazione dei risultati di amministrazione, in contrasto con il principio di veridicità dei bilanci (preventivi e consuntivi) approvati dagli Enti con proprie deliberazioni cui fa riferimento l'articolo 39 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11.	La problematica del debito della Regione Calabria per la realizzazione di attività di forestazione è ben nota allo scrivente Revisore. La tipologia e la modalità del "controllo" prevista dalla normativa regionale per la determinazione del "credito effettivo" contrasta con la natura dei consorzi stessi (che non possono essere considerati enti strumentali della Regione Calabria). La Regione Calabria, con precedenti note, aveva richiesto al Revisore Unico una "asseverazione" dei suddetti crediti; richiesta avverso la quale si era riscontrata la non procedibilità, stante la natura giuridica degli Enti stessi. Allo stato attuale non v'è, a parere dello scrivente Revisore, sulla problematica specifica dei crediti di forestazione, alcuna criticità in merito alla veridicità del bilancio avendo ottenuto, secondo termini e modalità normativamente stabiliti, gli atti relativi agli accertamenti dei residui.

Tutto ciò premesso, in un'ottica di correttezza istituzionale e di rispetto dei ruoli, il dover fornire giustificazioni a proprie determinazioni e/o affermazioni esposte nella relazione, appare, a parere dello scrivente Revisore, un atto di grave sfiducia della S.C. nei propri confronti.

Dott. Giuseppe GERACI

Commercialista e Revisore dei Conti

Via Walt Disney (Pal. Pelca), snc - 87065 Corigliano Calabro (CS)

C. Fisc.: GRCGPP70L10D005X - P. IVA: 02264440781

Tel.: 0983/885244 Fax: 0983/030802

e-mail: info@studiogeraci.biz Pec: dottgiuseppegeraci@pec.it

Non vi sono elementi di "novità" su cui si basa il giudizio della SC, essi costituiscono, in gran parte, rielaborazioni del giudizio del Revisore!

In tale situazione di confusione istituzionale che si è creata tra Regione Calabria e Consorzi di Bonifica, generata anche da norme regionali poco chiare che non sono in grado nemmeno di far chiarezza sullo status giuridico degli Enti stessi, diventa, a dir poco, complicato portare a compimento l'incarico affidato.

Manifestando piena disponibilità anche per ulteriore confronto tecnico-professionale, porgo cordiali saluti.

Dott. Giuseppe Geraci

(Revisore Unico)

Consorzio di Bonifica Integrale
dei Bacini del Tirreno Cosentino

